



RESIDENZA
EMANUELE TAPPARELLI D'AZEGLIO
 Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
 V. Cuneo 16 - 12037 Saluzzo CN



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.42 DEL 10/12/2021

**OGGETTO: DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
 PER IL TRIENNIO 2022/2024**

L'anno duemilaventuno addì dieci del mese di dicembre alle ore 11:00 nell'apposita sala della Sede dell'Ente, previo esaurimento delle formalità prescritte, vennero per oggi convocati i componenti del Consiglio di Amministrazione della Residenza Emanuele Tapparelli D'Azeglio ed intervennero i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. BERTOLA ARCH. Roberto	Presidente	Sì
2. DRAGO Rag. Tiziana	Vice Presidente	Sì
3. COLOMBANO Rag. Luigi	Consigliere	Sì
4. PANSA Geom. Agostino	Consigliere	Sì
5. BOSIO Dott.ssa Carla	Consigliere	Sì
	Totale Presenti:	5
	Totale Assenti:	0

Con l'assistenza del Segretario Dott. PERRONE Massimo
 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti la quale dichiara aperta la seduta per la
 trattazione dell'oggetto suindicato.

Estremi di pubblicazione e di esecutività sul retro

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»* (di seguito *RGPD*), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39);

- il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il *RPD* *«quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali»* (art. 37, paragrafo 1, lett a);

- le predette disposizioni prevedono che il *RPD* *«può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi»* (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato *«in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39»* (art. 37, paragrafo 5) e *«il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento»* (considerando n. 97 del *RGPD*);

Considerato che questo Ente è tenuto alla designazione obbligatoria del *RPD* nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del *RGPD*;

Rilevato che, tra le novità introdotte dal Regolamento, vi sono:

- l'adozione di approcci e politiche che tengano conto costantemente del rischio che un determinato trattamento di dati personali può comportare per i diritti e le libertà degli interessati. Il principio-chiave è *«privacy by design»*, ossia garantire la protezione dei dati fin dalla fase di ideazione e progettazione di un trattamento o di un sistema, e adottare comportamenti che consentano di prevenire possibili problematiche;

- l'introduzione della figura del *«Responsabile della protezione dei dati»* (Data Protection Officer o *DPO*), incaricato di assicurare una gestione corretta dei dati personali nelle imprese e negli enti, - la responsabilizzazione (accountability) dei titolari del trattamento ;

- la figura del responsabile della protezione dei dati (*RPD*, ovvero *DPO*), costituisce il fulcro del processo di attuazione della nuova normativa.

Presa visione dell'art. 37 del nuovo Regolamento, il quale stabilisce che:

→ il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento designano sistematicamente un responsabile della protezione dei dati ogniqualvolta : a) il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali (comma 1);

→ il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e delle capacità di assolvere i compiti di cui all'art. 39 (comma 5);

→ l'incarico in oggetto possa essere attribuito ad un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento (*RPD* interno) oppure che possa essere affidato ad un soggetto esterno,

chiamato ad assolvere le proprie funzioni e i relativi compiti sulla base di un contratto di servizi stipulato con una persona fisica o giuridica (comma 6).

Constatato che i compiti del responsabile della protezione dati (DPO) sono quelli specificatamente attribuiti dall'art. 39 del Regolamento, così dettagliati:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento, in merito agli obblighi derivanti dal regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati, nonché delle misure assunte dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento;
- d) cooperare con l'autorità di controllo;
- e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

Valutato che in base all'esito di verifica, risulta che non esistono risorse interne in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD, e che comunque non si trovino in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e con i compiti e le funzioni da espletare;

Dato atto che, per tutte le motivazioni espresse in premessa, al fine di individuare una figura professionalmente adeguata alla quale garantire la totale indipendenza nell'esecuzione dei propri compiti, si ritiene utile avviare le procedure per designare di un Responsabile della protezione dei dati DPO esterno, provvedendo ad idonea ricerca di mercato;

Valutato che i competenti uffici dell'Azienda hanno individuato quale modalità di scelta del contraente, l'affidamento diretto, in quanto il valore economico del servizio è risultato tale che per il suo affidamento non si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata in quanto l'affidamento per il servizio richiesto è compreso nel limite dell'art. 36 del D.LGS. 50/2016 e s.m.i.;

Vista la proposta di predisposizione di piano privacy – GDPR, Nomina DPO, inoltrata dalla società IM TRADING SRL, pervenuta agli atti dell'Amministrazione in data 25 novembre 2021 – Prot. 1674 Tit. VI Cl 3 Fasc. 2;

Dato atto che la proposta formulata (per un triennio di servizio) comprende:

- predisposizione documenti e procedure adeguamento GDPR,
- incarico DPO Responsabile Protezione dei dati nella persona del Dott. Sebastiano La Rosa,
- Audit semestrali,
- Formazione titolare ed addetti su privacy e sicurezza informatica,

per un totale annuo di euro 3.300,00 oltre IVA;

Ritenuto il progetto di gestione meritevole di approvazione, e congruo il termine di tre anni per l'affidamento dello stesso;

Ritenuto pertanto di designare il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) per l'*Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – Residenza Emanuele Tapparelli D'Azeglio di Saluzzo*

Documento prodotto con sistema automatizzato del Residenza Emanuele Tapparelli d'Azeglio. Responsabile Procedimento: Perrone Massimo (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

il Dott. Sebastiano La Rosa della società IM TRADING per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2024, sulla base del progetto sopra richiamato, agli atti dell’Azienda;

Valutato che il predetto professionista, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

- informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati;
- sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del RGPD;
- cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

Dato che i compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all’insieme dei trattamenti di dati effettuati da questa Azienda;

Dato atto che questa Azienda si impegna a:

- non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell’adempimento dei compiti affidati nell’esercizio delle sue funzioni;
- garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell’atto amministrativo proposto, rilasciato dal Segretario – Direttore Generale;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato ai sensi dell’art.49, comma 1, e il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dal Segretario – Direttore Generale;

Con voto unanime e palese

DELIBERA

Di designare il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) per l'*Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – Residenza Emanuele Tapparelli D'Azeglio di Saluzzo* **il Dott. Sebastiano La Rosa della società IM TRADING** per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2024, sulla base del progetto presentato in data 25 novembre 2021 – Prot. 1674 Tit. VI Cl 3 Fasc. 2;

Di prendere atto che la proposta formulata (per un triennio di servizio) comprende:

- predisposizione documenti e procedure adeguamento GDPR,
- incarico DPO Responsabile Protezione dei dati nella persona del Dott. Sebastiano La Rosa,
- Audit semestrali,
- Formazione titolare ed addetti si privacy e sicurezza informatica,

per un totale annuo di euro 3.300,00 e per un importo complessivo di euro 9.900,00 oltre IVA;

Di dare atto che tutti gli atti necessari e conseguenti all'adozione del presente provvedimento saranno assunti dal Segretario Direttore Generale;

Di stabilire comunque che, il nominativo e i dati di contatto del DPO (recapito postale, telefono, email) saranno resi disponibili sul sito istituzionale dell'Azienda e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, dopo successiva separata ed unanime votazione, ai sensi art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante la necessità di provvedere in merito al fine di dare corso agli adempimenti relativi alla nomina effettuata con il presente provvedimento.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to: BERTOLA ARCH. Roberto

IL VICE PRESIDENTE

F.to: DRAGO RAG. TIZIANA

IL CONSIGLIERE

F.to: COLOMBANO RAG. LUIGI

IL CONSIGLIERE

F.to: PANSA GEOM. AGOSTINO

IL CONSIGLIERE

F.to: BOSIO DOTT.SSA CARLA

IL SEGRETARIO DIRETTORE

F.to: Dott. PERRONE Massimo

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

li, 13/12/2021

IL SEGRETARIO DIRETTORE

Dott. PERRONE Massimo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 10 giorni consecutivi a partire dal **13/12/2021** ai sensi art. 22 – comma 1 – L.R. 02/08/2017, n. 12.

Saluzzo, li 13/12/2021

IL SEGRETARIO DIRETTORE

F.to:Dott. PERRONE Massimo

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IL **10-dic-2021** ai sensi dell'art. 134, comma del D.lgs. 267/2000, per motivi di urgenza determinati dall'adozione degli atti consequenziali

IL SEGRETARIO DIRETTORE

Dott. PERRONE Massimo